

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

AVVISO

AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, COME DISPOSTO DAL TAR LAZIO, SEZIONE TERZA BIS, IN DATA 09/06/2021, NEI PROCEDIMENTI RIUNITI NRG 10928/2019- NRG 13523/2019- NRG 730/2020, ORDINANZA N. 6866/2021.

Il sottoscritto Avv. Sirio Solidoro, in adempimento all'ordinanza n. 6866/2021, pubblicata in data 09/06/2021, nei procedimenti riuniti NRG 10928/2019, NRG 13523/2019, NRG 730/2020, dal Tar Lazio Sezione III bis, con cui è stata autorizzata la notificazione mediante pubblici proclami in relazione ai giudizi ad oggetto, secondo le modalità stabilite dall'ordinanza n. 6116/2019, Tar Lazio Sez. III bis NRG 7004/2019,

AVVISA

Quanto segue:

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso:

TAR LAZIO, SEZIONE III BIS, NUMERI DI REGISTRO GENERALE 10928/2019, 13523/2019, 730/2020 ORDINANZA N. 6866/2021 PUBBLICATA IL 09/06/2021.

2. Indicazione del nome del ricorrente e dell'amministrazione intimata:

Nome del ricorrente:

TUNDO SILVIA (TNDSL82B65D862U) nata a Galatina (Le) il 25/02/1982 e residente in Soletto (Le) al Viale Orsini n. 146, rappresentato e difesa come da mandati cartacei depositati in telematico e allegati ai rispettivi ricorsi introduttivi, dall'Avv. dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore (solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it)

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Amministrazioni intime nel giudizio **NRG 10928/2019**:

- **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione** - in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Dott.ssa Cammalleri Anna**, in quanto Direttore Generale Ministero dell'Istruzione -Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Direzione Generale;
- **Dott.ssa Esterina Lucia Oliva** -Dirigente Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio II;
- **Dott.ssa Giuseppina Lotito**, in quanto Dirigente Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio IV ATP di Brindisi;
- **Dott.ssa Tiziana Sestan**, in quanto Dirigente Ministero dell'Istruzione - Ufficio VIII- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
- **Dott.ssa Maria Assunta Palermo**, in quanto Direttore Generale Ministero dell'Istruzione - Ufficio VIII- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
- **Ambiti Territoriali Provinciali di Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- **Uffici Scolastici Regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto** in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
- **Nonché nei confronti di BELLE' Anna Maria** (BLLNMR61T60D883H) residente in Via Cortile Case popolari n. 1- 73014- Gallipoli (Le) e di **MASTROROSA STANISLAO** nato il 02/03/1978 e residente in VIA GIORDANO BRUNO 1- 70044- POLIGNANO A MARE (Ba)- A028 PUGLIA

Amministrazioni intimate nel giudizio **NRG 13523/2019**:

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. 96446770586), in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio VIII**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Dott.ssa Tiziana Sestan**, Dirigente Ministero dell'Istruzione p.t. - Ufficio VIII- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
- **Dott.ssa Tiziana Sestan**, Dirigente Ministero dell'Istruzione p.t. - Ufficio VIII- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
- **Dott.ssa Maria Assunta Palermo**, in quanto Direttore Generale Ministero dell'Istruzione - Ufficio VIII- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- **Dott.ssa Maria Assunta Palermo**, in qualità di Direttore Generale p.t. Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
- **Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Dott.ssa Giuseppina Lotito**, in quanto Dirigente Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio IV ATP di Brindisi;
- **Dott.ssa Cammalleri Anna**, in quanto Direttore Generale Ministero dell'Istruzione -Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Direzione Generale;
- **Dott.ssa Esterina Lucia Oliva** -Dirigente Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio II;
- **Usr Puglia- Cpia 1 Brindisi**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Ambiti Territoriali Provinciali di Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
- **Uffici Scolastici Regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- Nonché nei confronti di **BELLE' Anna Maria** (BLLNMR61T60D883H) residente in Via Cortile Case popolari n. 1- 73014- Gallipoli (Le) e di **MASTROROSA STANISLAO** nato il 02/03/1978 e residente in VIA GIORDANO BRUNO 1- 70044- POLIGNANO A MARE (Ba)- A028 PUGLIA

Amministrazioni intime nel giudizio **NRG 730/2020**:

- **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Istruzione– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio VIII**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Dott.ssa Giuseppina Lotito**, in quanto Dirigente Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ufficio IV ATP di Brindisi;
- **USR Puglia Cpia 1 Brindisi**, in persona del legale rappresentante p.t.
- **Ambiti Territoriali Provinciali di Alessandria, Agrigento, Ancona, Ascoli, Asti, Arezzo, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo Enna, Lecco, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì – Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, Latina, La Spezia, Lecce, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Torino, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Vercelli, Vibo Valentia, Venezia, Verbania, Verona, Viterbo, Vicenza**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti legali p.t.;
- **Uffici Scolastici Regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti legali p.t.;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- **Nonché nei confronti di BELLE' Anna Maria** (BLLNMR61T60D883H) residente in Via Cortile Case popolari n. 1- 73014- Gallipoli (Le) e **MASTRO ROSA STANISLAO** nato il 02/03/1978 e residente in VIA GIORDANO BRUNO 1- 70044- POLIGNANO A MARE (Ba)- A028 PUGLIA

3. Gli estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi aggiunti e del ricorso.

Quanto al **giudizio NRG 10928/2019**, con **ricorso introduttivo** è stato chiesto l'annullamento e/o nullità previa sospensione:

- a) Del provvedimento prot. n. 7164H del 19/08/2019 avente ad oggetto "*D.M. 688/2019 Operazioni di assunzione in ruolo per l'a.s. 2019/20- scuola secondaria di primo grado- Convocazione per assegnazione della sede- Concorso docenti D.D.G. nn. 85/2018-106/16- Decorrenza giuridica ed economica 01 settembre 2019*" a firma del MIUR- USR Puglia- Ufficio IV ATP di Brindisi, Dott. Giuseppina Lotito, nella parte in cui ha inteso la **riserva** come limitativa dell'assunzione in ruolo ed ha pertanto provveduto ad assegnare all'odierna ricorrente il solo accantonamento del posto, senza l'immissione in ruolo, in quanto docente abilitata all'estero che ha avuto accesso, con riserva, nelle Graduatorie di merito ex D.lgs. 59/2017 per la classe di concorso A028 Puglia.
- b) Del provvedimento di nomina prot. n. 21812 del 09/08/2019 a firma del MIUR – USR Puglia- Direzione generale- Ufficio II- Gestione delle risorse umane del comparto scuola- attuazione degli ordinamenti- Istruzione non statale, Dirigente Dott.ssa Esterina Lucia Oliva, con cui è stata assegnata alla ricorrente la provincia di Brindisi ed è stato previsto l'accantonamento del posto, ove tale provvedimento venga inteso nel senso di impedire all'odierna istante di essere per l'appunto immessa in ruolo.
- c) Nonché del calendario delle convocazioni a firma del MIUR - USR Puglia- Direzione Generale, Dirigente dott.ssa Esterina Lucia Oliva, prot. n. 21183, nella parte in cui ha dapprima convocato l'odierna ricorrente ai fini della sua immissione in ruolo per il giorno 9 agosto 2019, presso la Sala Riunioni, I piano dell'USR Puglia in Via Sigismondo Castromediano n. 123- Bari, per poi dichiarare il solo accantonamento del predetto posto.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

d) Nonché ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni altro atto presupposto e connesso, tra cui, se inteso in senso lesivo per l'istante: Del decreto ministeriale n. 688 a firma MIUR in persona del Ministro p.t. avente data 31/07/2019 ed avente ad oggetto *“l'autorizzazione per le assunzioni in ruolo docenti scuola a.s. 2019/2020”*, nella parte in cui ha inteso la riserva come limitativa dell'assunzione in ruolo, senza provvedere ad assegnare all'istante la sede per l'effettiva presa in servizio, limitando al massimo il solo accantonamento del posto, ma senza l'immissione in ruolo, in quanto docente abilitata all'estero che ha avuto accesso, con riserva, nelle graduatorie di merito ex D. lgs. 59/2017 per la classe di concorso A028 Puglia, nonché di eventuali e pedissequi allegati e note aventi la medesima data. Nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso tra cui: delle Graduatorie definitive di merito e dei rispettivi decreti di approvazione ex d.lgs. n. 59/2017, per la regione e classi di concorso del ricorrente come specificate in epigrafe, nei limiti del proprio interesse, pubblicate dall'USR, in persona del rappresentante legali p.t, sul sito istituzionale dell'ente, nella parte in cui tali graduatorie di merito non sono intese nel senso di permettere all'odierno istante la sua immissione in ruolo, con riserva, in attesa di definire l'iter per l'equipollenza del proprio titolo all'insegnamento, conseguito presso i Paesi membri dell'UE. Nonché, ove occorra, di tutti i decreti di accantonamento dei posti non assegnati in ruolo, con riserva, all'istante, in attesa che concluda il suo iter per l'equipollenza. Nonché, del mancato accoglimento della domanda, comunque trasmessa dall'istante ai fini della sua immissione in ruolo. Nonché di ogni eventuale calendario di convocazione, se inteso in senso escludente l'istante dalla sua immissione in ruolo. Nonché di qualunque ed eventuale decreto con cui è stato disposto l'accantonamento del posto, senza pertanto permettere l'immissione in ruolo dell'odierno istante. Nonché di qualunque decreto di convocazione, se inteso in senso lesivo per l'istante, ossia se inteso nel senso di impedire la sua immissione in ruolo. Nonché, per le predette ragioni, della sua eventuale esclusione dalle predette graduatorie di merito pubblicate in data 21/12/2018 Usl Puglia classe di concorso A028, al fine di impedire all'istante la sua immissione in ruolo. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazione, dei decreti di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesse in pari data e di eventuali e pedissegue note a firma di tutti gli USR. Nonché ove occorra della manca convocazione a

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

favore del ricorrente, ingiustamente escluso dalla partecipazione ai piani d'assunzione o con chiamate finalizzate al solo accantonamento del posto senza per tanto essere assunto in ruolo con riserva. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli elenchi (provvisori e poi definitivi) degli ammessi all'accesso alle prove (ivi comprese eventualmente quelle suppletive), per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Comunque, delle graduatorie di merito definitive del ricorrente, nella parte in cui tali graduatorie non vengono ritenute valide ai fini dell'assunzione, anche solo con riserva, nei piani di assunzione. Nonché ove occorra per le medesime ed anzidette ragioni delle eventuali graduatorie ove non pubblicate per mancata indizione delle prove sulle classi di concorso comunque di interesse del ricorrente. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni di tutte le eventuali rettifiche e modifiche pubblicate dall'ente in relazione ai predetti provvedimenti ivi comprese le graduatorie di merito definitive, ed ove occorra provvisorie quali atti eventualmente presupposti. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive (e ove occorra provvisorie), ivi compresi i decreti e le note, degli eventuali elenchi dei candidati ammessi alle prove, e dei verbali, atti e provvedimenti di approvazione e superamento delle prove stesse, nonché di tutti gli altri provvedimenti contestati come sopra indicati, nella parte in cui non contemplano per l'appunto l'attuale istante. Nonché dei calendari di convocazione nella parte in cui esclude il ricorrente, in quanto in attesa del riconoscimento del titolo nel nostro Paese, senza, dunque, che nelle more, sia assunta con riserva.

- e) Nonché ove occorra del DM n. 631 del 25 settembre 2018 a firma del MIUR, in persona del Ministro p.t., avente ad oggetto “*disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 17 comma 2 del D. lgs. 59/2017*” e del Dm n. 579 del 02 agosto 2018, a firma del MIUR, in persona del Ministro pt., avente ad oggetto “*autorizzazione assunzioni scuola personale docente*”, nella parte in cui è esclusa la ricorrente - vincitrice di concorso ex D. Lgs n. 59/2017, per la classe di concorso A028 Puglia - dal recente piano di assunzioni in ruolo. Nonché nella parte in cui è rimesso all'arbitrio delle singole Regioni la determinazione dei criteri di reclutamento del personale docente. Per le medesime ed anzidette ragioni di tutti

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

gli atti o provvedimenti di formazione dei decreti e provvedimenti impugnati, ivi compresi tutti i provvedimenti e atti indicati nell'epigrafe del contestato Dm 688/2019, DM 579/2018 e del DM n. 631/2018, dunque, ove occorra, del DM 984/2017 a firma del MIUR avente ad oggetto: "procedure e criteri di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclusa l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docenti ai sensi del D. lgs n. 59/2017"; del DM a firma del MIUR del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto "la disciplina delle modalità della procedura concorsuale ex D.l Lgs n. 59/2017". Nonché nei limiti dell'interesse, ove occorra, del "*preso atto* della mancata copertura delle facoltà assunzionali su posto comune di sostegno con riferimento alle procedure concorsuali bandite con Decreto Direttoriale 01 febbraio 2018". Nonché di tutti gli atti e i provvedimenti indicati nell'epigrafe del contestato ed impugnato DM 688/2019, ivi compresi: del D.M. n. 984 del 14 dicembre 2017, applicativo dell'art. 13 del D.Lvo n. 59/2017 relativo alla valutazione del terzo anno FIT; del D.D.G. n. 85 dello febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -IV Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 14 del 16 febbraio 2018 che ha bandito il concorso di cui ai punti precedenti; del Decreto Dipartimentale n. 1546 del 7 novembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie speciale concorsi ed esami del 9 novembre 2018, che ha bandito il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"; TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente delle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado all'esito delle operazioni di mobilità per l' a.s. 2019/2020; CONSIDERATO che il numero dei posti vacanti e disponibili, al netto dell'esubero, è risultato, al termine delle operazioni di mobilità, pari a n. 58.627 e che per il personale docente per la scuola dell'infanzia è pari a n. 4.046 di cui n. 2.968 per posti comuni e n. 1.078 per posti di sostegno, per la scuola primaria è pari a n. 12.293 unità, di cui n. 7.138 per posti comuni e n 5.155 per posti di sostegno, per la scuola secondaria

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

di primo grado è pari a n. 21.467 unità, di cui n. 15.188 per posti comuni e n. 6.279 per posti di sostegno e per la scuola secondaria di secondo grado è pari a n. 20.821 unità, di cui n. 18.781 per posti comuni e n. 2.040 per posti di sostegno; PRESO ATTO che il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota prot. n. 14452 del 29 luglio 2019, ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per un numero di posti pari a 53.627; CONSIDERATO che, pertanto, il contingente di nomina in ruolo per il personale docente deve essere rideterminato nel numero complessivo di n. 53.627 posti con riduzione del contingente in alcune regioni nelle quali il numero degli aspiranti alla nomina in ruolo non risulti sufficiente ad assicurare la copertura dei posti vacanti e disponibili rilevati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità e che tali Uffici Scolastici Regionali nell'effettuare le suddette operazioni terranno conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo; CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 66 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 che i ruoli del personale docente sono regionali e che di conseguenza le eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa; CONSIDERATO che al termine delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2019/20 sono presenti delle situazioni di personale docente in esubero per un totale di 764 unità; CONSIDERA TO che complessivamente il contingente per le nomine in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2019/20 è pari a n. 53.627, al netto dell'esubero; CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, in tempi congrui per l'efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall'inizio dell'a.s. 2019-2020. Nonché dei calendari di convocazione da concorso a firma del MIUR-USR nella parte in cui, con riferimento all'istante, escludono il candidato ammesso con riserva ex officio in quanto abilitata all'estero. Nonché, ove occorra, delle note diffuse alle organizzazioni sindacali e dei decreti di approvazione del piano di assunzione, se intese in senso lesivo per l'istante.

- f) Nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti, atti e verbali non conosciuti, di formazione dei provvedimenti impugnati, tra cui le graduatorie di merito concorsuali, incluse le eventuali rettifiche, pubblicate in data 21/12/2018 per la classe di concorso A028 a firma della dott.ssa

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Anna Cammalleri, Direttore generale MIUR-USR Puglia, con decreto n. 37762. Nonché per le medesime ed anzidette ragioni del calendario di convocazione per la scelta dell'ambito n. 21183 a firma dell'USR Puglia e del provvedimento di nomina n. 21812 a firma dell'USR Puglia, se intesi in senso escludente la sig.ra Tundo, nonostante la stessa sig.ra Tundo sia stata convocata per la scelta della propria sede. Nonché qualunque altro atto di esclusione ove comunicato alla ricorrente, se inteso nel senso di escluderla dalla partecipazione alle immissioni in ruolo. Nonché ove occorra ai fini della presente richiesta dei Decreti di rigetto di riconoscimento del titolo nel nostro Paese prot. n. 17149 del 31/07/2019 e prot. n. 13065 del 14/06/2019, nella parte in cui entrambi i decreti sono intesi in senso impeditivo per l'istante ai fini del suo reclutamento in ruolo. Nonché ove occorra del mancato accoglimento della domanda inviata dalla ricorrente ai fini della sua immissione in ruolo e di qualunque silenzio o rigetto serbato se inteso in senso lesivo per la ricorrente.

- g) In via gradata: nell'ipotesi gradata o subordinata nel caso in cui la lesione dovesse trarre origine direttamente dal bando, la ricorrente, per le predette ragioni chiede l'annullamento o disapplicazione nei limiti dell'interesse: del DM n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto "Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione"; del DDG n. 85 pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale- Concorsi ed esami -n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Per le medesime ed anzidette ragioni nei limiti dell'interesse, se interpretati nel senso di escludere i ricorrenti dal recente concorso, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del bando e del regolamento, e dei rispettivi procedimenti amministrativi compresi ove occorra gli atti endoprocedimentali finalizzati alla conclusione e formazione dei predetti procedimenti e provvedimenti amministrativi impugnati, compresi

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

tutti i provvedimenti indicati nelle premesse del bando e regolamento che qui si impugnano e nei limiti dell'interesse anche a firma del MIUR: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni, compreso il decreto ministeriale 25 marzo n. 81 del 2013 che modifica il precedente dm n. 249/2010; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del primo e secondo ciclo di istruzione inerenti le indicazioni nazionali e i provvedimenti specifici di apprendimento; nei limiti dell'interesse il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; il decreto del Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento» e tutti i provvedimenti da esso richiamati in premessa che qui si impugnano integralmente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità»; il decreto del MIUR n. 31 dicembre 2015 n. 980 e 8 gennaio 2016 n. 3; il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 avente ad oggetto “norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, a norma dell’art 64 comma 4 del Ddl 112/2008 conv. L 133/2008; nonché laddove nell’ escludere i ricorrenti, il MIUR ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione complessiva del predetto decreto (n. 354/1998 anch’esso impugnato nei limiti dell’interesse) alla luce del nuovo assetto delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi del primo e secondo grado dell’istruzione; nonché laddove ha ritenuto opportuno costituire ambiti disciplinari ampi ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un’ampia mobilità professionale nell’ambito del settore individuato; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, compresi tutti gli allegati e note, che dispone la revisione dell'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ivi compresa ove occorra l’impugnazione tutte le premesse del predetto decreto tra cui le parti in

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

cui il MUR ha inteso dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto; laddove il MIUR, escludendo i ricorrenti, ha ritenuto, altresì, che occorre effettuare una ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire la definizione dell'organico dell'autonomia a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e di assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del personale docente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché della tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; il DPR 19/2016 ove occorra anche eventualmente nella parte in cui non contempla tra i titoli per insegnare le rispettive cdc di interesse dei ricorrenti indicate in epigrafe, i titoli di cui gli istanti sono in possesso; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nonché ove occorra nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, laddove il MIUR ha “ritenuto” nei provvedimenti impugnati, di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo già include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Con **motivi aggiunti presentati dalla prof.ssa Tundo Silvia il 30/09/2020 nel giudizio NRG 10928/2019**, vengono ribadite le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e inoltre è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

Del provvedimento n. 91 pubblicato il 08/08/2020, a firma del Ministro dell'Istruzione, ed avente ad oggetto *"Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2020/21"*, se inteso nel senso di impedire alla ricorrente l'immissione in ruolo. Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti di formazione del provvedimento impugnato, ivi comprese eventuali note ed allegati, richiamati nelle premesse e che qui si hanno per integralmente trascritti ed impugnati nei limiti dell'interesse ed in parte qua: *Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e, in particolare, l'articolo 39, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante " ; visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università"; vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" e, in particolare, l'articolo 2, commi 411 e seguenti; visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria" e, in particolare, l'articolo 64; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che, all'art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

entro il quale effettuare le immissioni in ruolo; visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” e, in particolare, l’articolo 15, comma 2 e seguenti, relativi alla stabilizzazione dei posti di sostegno agli alunni con disabilità; la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di Delega al Governo per la definizione istruzione e formazione professionale”, in particolare l’articolo 1, commi da 110 a 114 e il comma 20; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in particolare, l’articolo 1, commi 729 e 730; visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l’articolo 14, comma 7; visto il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”; visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. b); visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 688;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

il decreto del Ministro dell'istruzione 8 giugno 2020, n. 25, recante "Procedura assunzionale per chiamata di cui all'articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159"; visto il decreto del Ministro dell'istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante "Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado".

visti i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha indetto le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, nonché per i posti di sostegno; visto il decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 14 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 novembre 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018; considerato che il numero dei posti vacanti e disponibili, al termine delle operazioni di mobilità, al netto dell'esubero, risulta pari a n. 85.218; considerato che il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota prot. n. 12974 del 7 agosto 2020 ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per un numero di posti pari a 84.808; che, pertanto, il contingente di nomina in ruolo

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

per il personale docente deve essere rideterminato nel numero complessivo di n. 84.808 posti con riduzione del contingente in proporzione alle disponibilità di ciascuna regione rispetto al totale; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020, relativa allo schema di decreto del Presidente della Repubblica con la quale si autorizza l'assunzione di 84.808 unità di personale docente; considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali e, di conseguenza, eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa; considerato che, al termine delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021, il personale docente in situazione di esubero è pari a 410 unità; considerato che, complessivamente, il contingente per le nomine in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2020/2021 risulta pari a 84.808; ritenuta l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti per l'assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, al fine di garantire l'efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021; sentite le Organizzazioni sindacali.

Quanto al **giudizio NRG 13523/2019**, con **ricorso introduttivo** è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

- del decreto n. 17149 del 31/07/2019 a firma del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Dirigente p.t. Tiziana Sestan, Ufficio VIII, nonché di ogni pedissequa nota e/o allegato, nella parte in cui comunica all'odierna ricorrente il mancato riconoscimento del proprio titolo nel nostro Paese in relazione alla classe di concorso A028 (matematica e fisica nella scuola secondaria di primo grado). Nonché nella parte in cui il predetto decreto ha inteso riconoscere il titolo professionale della ricorrente per la sola classe di concorso A031, e non anche per la cdc A028. Nonché nella parte in cui il predetto decreto da un lato contiene l'avviso ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, ma dall'altro lato dispone il rigetto nei confronti dell'odierna ricorrente. Nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti di formazione dell'impugnato decreto, anche presupposti, ivi compresi quelli non conosciuti, laddove intesi in

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

senso lesivo per l'istante, ivi compresi il decreto n. 912/19 e la nota n. 13065/19, se intesi, alla luce dell'impugnato decreto, nel senso di riconoscere alla ricorrente l'abilitazione all'insegnamento per la sola classe A031 e non anche per la classe A028.

Con **motivi aggiunti presentati dalla prof.ssa Tundo Silvia il 15/04/2020 nel giudizio NRG 13523/2019**, vengono ribadite le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e inoltre è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

- della nota a firma della Dott.ssa Maria Assunta Palermo, in qualità di Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, avente ad oggetto "*AL 48773/2019 Ricorso al TAR Tundo Silvia c/Ministero Istruzione. Udienza del 23.02.2021*", depositata nel fascicolo telematico del giudizio epigrafato, in data 15/02/2021, ivi compreso il parere tecnico dell'Amministrazione allegato alla predetta nota, nella parte in cui rigetta la richiesta di riconoscimento del titolo estero conseguito dalla ricorrente per la classe di concorso A028.
- Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, compresi gli atti richiamati nella predetta nota, fra cui: la nota prot. n. 2971 del 17/03/2017 a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione -Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII, concernente "*Spagna - Riconoscimento professione docente*"; il parere fornito in data 21/03/2014, dal Dipartimento per le Politiche Europee, nella parte in cui, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, non rilevano le modalità di reclutamento previste dal diritto interno di ciascun Stato membro, bensì il percorso formativo seguito; nonché ove occorra la nota n. 213/2017, come richiamata nell'impugnato atto, nonché qualunque altro atto e/o provvedimento di formazione degli atti sopra impugnati, anche non conosciuto, compresi tutti gli atti menzionati in quelli impugnati.

Quanto al **giudizio NRG 730/2020**, con **ricorso introduttivo** è stato chiesto l'annullamento e/o

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

nullità:

- Del provvedimento n. 10333 del 27/11/2019 a firma Miur, Ministero dell'Istruzione- USR Puglia- ATP Brindisi, avente ad oggetto "*Tundo Silvia- Classe di concorso A028 Matematica e Scienze nell'istruzione secondari di primo grado*", nella parte in cui prevede l'immissione in ruolo se intesa con riserva, e non a pieno titolo, della odierna ricorrente in quanto docente abilitata all'estero. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale nota o allegato pedissequo e di tutti gli atti e provvedimenti di formazione dell'impugnato provvedimento anche non conosciuti.

La ricorrente ribadisce l'impugnazione degli atti introduttivi: del decreto n. 17149 del 31/07/2019 a firma del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, Dirigente p.t. Tiziana Sestan, Ufficio VIII, nonché di ogni pedissequa nota e/o allegato, nella parte in cui comunica all'odierna ricorrente il mancato riconoscimento del proprio titolo nel nostro Paese in relazione alla classe di concorso A028 (matematica e fisica nella scuola secondaria di primo grado). Nonché nella parte in cui il predetto decreto ha inteso riconoscere il titolo professionale della ricorrente per la sola classe di concorso A031, e non anche per la cdc A028. Nonché nella parte in cui il predetto decreto da un lato contiene l'avviso ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, ma dall'altro lato dispone il rigetto nei confronti dell'odierna ricorrente. Nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti di formazione dell'impugnato decreto, anche presupposti, ivi compresi quelli non conosciuti, laddove intesi in senso lesivo per l'istante, ivi compresi il decreto n. 912/19 e la nota n. 13065/19, se intesi, alla luce dell'impugnato decreto, nel senso di riconoscere alla ricorrente l'abilitazione all'insegnamento per la sola classe A031 e non anche per la classe A028.

Con **motivi aggiunti presentati dalla prof.ssa Tundo Silvia il 17/09/2020 nel giudizio NRG 730/2020**, vengono ribadite le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e inoltre è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

- Del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 29/01/2020 tra la ricorrente e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

l'USR Puglia CPIA 1 Brindisi e del relativo allegato al contratto prot. 715 del 29/01/2020 nella parte in cui il predetto contratto si intende condizionato alla completa definizione del contenzioso in atto riguardante l'inserimento a pieno titolo della ricorrente nella graduatoria di merito del concorso di cui al DDG 85/2018 per la cdc A028.

Con **motivi aggiunti presentati dalla prof.ssa Tundo Silvia il 30/09/2020 nel giudizio NRG 730/2020**, vengono ribadite le impugnative già argomentate nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti e inoltre è stato chiesto l'annullamento e/o nullità:

- Del Decreto Prot. n. 0004192 del 28/08/2020 dell'Usr Puglia Cpia 1 - Brindisi, avente ad oggetto la conferma dell'immissione in ruolo della ricorrente, nella parte in cui tale immissione in ruolo definitiva dovesse essere invece intesa con riserva e non già a pieno titolo.
- Per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e-o connesso tra cui tutti gli atti e provvedimenti richiamati nelle premesse dell'impugnato provvedimento e, dunque: la Nota Ministeriale n. 39533 del 4/09/2019 della Direzione Generale per il personale scolastico, alla quale occorre far riferimento per la formazione dei neoassunti docenti a.s. 2019-2020, nel confermare il modello consolidato definito dal D.M. 850/2015 ivi compreso il piano di formazione; gli orientamenti forniti dal MIUR con nota AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0051650 del 27/12/2019; la relazione del Dirigente Scolastico, agli atti con Prot. N° 3246/07-06; il parere favorevole del Comitato di valutazione riunitosi in data 19 giugno 2020; il verbale dell'incontro redatto dalla prof.ssa Mongelli Paola, agli atti con Prot. N° 3268/07-06 del 22/06/2020.

Sunto dei motivi del giudizio NRG 10928/2019

1. Con ricorso NRG 10928/2019, si chiedeva in via cautelare la partecipazione della ricorrente al piano delle assunzioni, da cui era stata esclusa in quanto docente abilitata all'estero e immessa con riserva nelle graduatorie di merito per la classe di concorso di interesse.
2. Con decreto cautelare n. 5578/2019, il Presidente del Tar Lazio Sez. III bis, accoglieva l'istanza cautelare e il predetto decreto veniva confermato con ordinanza cautelare n. 6534/2019 pubblicata dal Tar Lazio Sez. III bis.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3. La causa veniva successivamente riunita ai giudizi NRG 13523/2019 e NRG 730/2020
4. Le doglianze eccepite con il ricorso riguardano i seguenti motivi:

IN LIMINE

VIOLAZIONE art 21 septies 1 n. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FORME SINTOMATICHE- TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA- CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

Fattispecie analoga a quella ad oggetto è stata già decisa da Codesto Ill.mo Tar del Lazio, a seguito di un ricorso patrocinato da questa stessa Difesa.

In particolare, **nella Sentenza n. 3400/2019, TAR Lazio, III bis**, è stato affermato il principio secondo cui: *"Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso del ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata"*.

Nonostante tale precedente, dunque, il MIUR reitera la propria condotta, peraltro, di recente sospesa anche con l'Ordinanza n. **4887/2019 del 17/07/2019**.

I

Violazione del principio di non contraddizione:

VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL BANDO LEX SPECIALIS – CONTRADDITTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4, 97 Cost- DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI DEL BANDO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO -- INCOMPETENZA- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO- VIOLAZIONE DEL

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990- VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO.

Il MIUR viola palesemente il bando di concorso. Infatti, nella *lex specialis*, che ammette d'ufficio la ricorrente a partecipare alla procedura, in quanto abilitata all'estero in attesa di concludere definitivamente l'intero iter per l'equipollenza, non c'è nessuna limitazione ai fini della sua assunzione in ruolo.

D'altronde, l'ammissione della ricorrente al concorso, senza che faccia seguito la meritata assunzione in ruolo, è completamente inutile. In altri termini, la ricorrente, che ha superato le prove concorsuali, non potrà conseguire il bene della vita a cui il concorso è però funzionale.

La manifesta contraddittorietà di comportamento del MIUR rende con ciò inutile la clausola del bando, poiché, nonostante il superamento del concorso, l'istante non gode di alcuna tutela professionale, con la conseguenza di rendere vana la stessa partecipazione della docente alla procedura.

II

Dal bene della vita al privilegio regionale

VIOLAZIONE ART. 97 COST.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS- ILLOGICITÀ MANIFESTA- DISCRIMINAZIONE- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.- VIOLAZIONE TITOLO V COST. – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- SVIAMENTO DI POTERE DALLA CAUSA TIPICA- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Altro aspetto degno di nota riguarda il fatto che l'esclusione della ricorrente, dal recente piano dell'assunzione, non è estesa verso tutti coloro che versano nella medesima situazione dell'odierna istante, ma varia da Regione a Regione.

In altri termini, ogni Regione gestisce - a proprio modo - i piani di assunzioni, con la conseguenza che in alcune Regioni, tra cui ad esempio il Piemonte, i colleghi della ricorrente sono già stati assunti a tempo indeterminato, mentre la regione Lazio ha ingiustamente escluso la ricorrente.

Dunque il Ministero dell'Istruzione ha lasciato all'arbitrio dei vari USR le scelte essenziali, che riguardano beni costituzionalmente rilevanti a livello nazionale: l'istruzione ed il lavoro.

Da qui deriva l'assurda conseguenza che, con lo stesso titolo, e la medesima preparazione professionale, l'istante è rimasta esclusa dal piano delle assunzioni, ma non anche i suoi colleghi che appartengono ad altre regioni.

III

In via gradata: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- ILLOGICITÀ MANIFESTA- ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- VIOLAZIONE DLE PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97. COST.

In via gradata, si specifica che, qualora si ritenesse la lesione proveniente dal bando, tale lesione sarebbe ugualmente illegittima.

Invero, il bando da un lato includerebbe l'istante all'interno della procedura, d'altro lato, però, una volta raggiunta la posizione utile, la escluderebbe senza permettere alla docente di raggiungere il bene della vita a cui la procedura concorsuale è finalizzata. Com'è noto, il concorso non è finalizzato a se stesso, ma è strumentale all'immissione in ruolo.

Ora, è evidente che la partecipazione dell'istante, non seguita dal reclutamento della candidata, non può definirsi utile per le ambite finalità lavorative.

Ne deriva che, in tale caso, il bando sarebbe illogico e la riserva concessa, ex officio, risulterebbe *inutiliter data*.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Viceversa, la ratio del Dlgs n. 59/2017 è quella di permettere ai docenti abilitati entro una certa data, tra cui senza dubbio rientra la ricorrente, di essere reclutati a tempo indeterminato.

IV

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA

La mancata partecipazione alla Procedura ha come drastica conseguenza quella di sottrarre il bene della vita alla ricorrente. Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quello in forma specifica, in quanto permette alla docente di ricevere il bene della vita, sussistendo sia **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del MIUR il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, sia **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.

V

ISTANZA PER EQUIVALENTE

Ove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, si chiede il risarcimento secondo equità.

VI

ISTANZA PER L'ACCERTAMENTO

Dell'illegittimità dei provvedimenti ai fini della partecipazione della ricorrente al piano delle assunzioni di cui ai provvedimenti oggetto di impugnazione.

VII

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora Codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere la sussistenza di controinteressati, si chiede che la notificazione avvenga mediante pubblici proclami tramite la pubblicazione del presente ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

VIII

ISTANZA DI SOSPENSIVA

L'estrema urgenza e il fumus - quest'ultimo peraltro comprovato dai già citati provvedimenti emessi da Codesto Ill.mo TAR - giustificano senz'altro l'adozione del provvedimento cautelare

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

collegiale quale unico criterio *in medio tempore* capace di fronteggiare una situazione che, altrimenti, non sarebbe più ristorabile in sede di merito. Nelle more, invero, la ricorrente non potrà occupare il posto assegnatole e per cui ha sostenuto, e superato, il relativo concorso.

IX

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEL DECRETO MONOCRATICO

Nell'attesa della delibazione in sede collegiale, la ricorrente sarà comunque privata del bene della vita e il proprio posto di ruolo non potrà più essere occupato in attesa della discussione in sede camerale. Viceversa, l'adozione del provvedimento interinale fa in modo che l'auspicato bene della vita giunga quantomeno illeso.

Peraltro, anche ai fini degli interessi concorrenti, l'ammissione con riserva non comporterebbe alcun pregiudizio per l'interesse pubblico.

5. Le doglianze eccepite con successivi **motivi aggiunti**, riguardano i seguenti motivi per vizi propri, oltre a quelli già argomentati nel ricorso introduttivo di cui sopra e che sono stati riproposti per illegittimità derivata:

Vizi propri:

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE D.LGS n. 59/2017 – CONTRADDITTORIETA' DEI COMPORTAMENTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA'DEI MEZZI – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI.

Alla odierna parte ricorrente è già stato riconosciuto il bene della vita, senza che il Ministero abbia mai avanzato alcuna richiesta di revoca del provvedimento cautelare monocratico e senza che mai lo stesso Ministero abbia mai appellato il provvedimento collegiale.

Inoltre, alla luce della natura pretensiva degli interessi legittimi sottesi alla fattispecie in esame, non può di certo essere trascurata la circostanza che ha visto l'Amministrazione riconoscere il superamento dell'anno di prova senza riserva, con la conseguenza che l'impugnato provvedimento - laddove inteso nel senso di impedire l'immissione in ruolo della parte istante –

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

risulta senz'altro viziato, sia perché la riserva accordata ai candidati abilitati all'estero non è di certo impeditiva dell'immissione in ruolo - tranne che non la si voglia considerare *inutiliter data* - e sia perché la ricorrente ha comunque partecipato lo scorso anno alle procedure di reclutamento del personale docente e, peraltro, è stata nelle more stabilizzata e, dunque, ha visto riconosciuto il bene della vita.

Illegittimità derivata:

I

VIOLAZIONE art 21 septies l n. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FORME SINTOMATICHE- TRAVISAMENTO DI FATTI E PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA- CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

Fattispecie analoga a quella ad oggetto è stata già decisa da Codesto Ill.mo Tar del Lazio, a seguito di un ricorso patrocinato da questa stessa Difesa.

In particolare, **nella Sentenza n. 3400/2019, TAR Lazio, III bis**, è stato affermato il principio secondo cui: *"Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso del ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata"*. Nonostante tale precedente, dunque, il MIUR reitera la propria condotta, peraltro, di recente sospesa anche con l'Ordinanza n. **4887/2019 del 17/07/2019**.

II

Violazione del principio di non contraddizione:

VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL BANDO LEX SPECIALIS – CONTRADDITTORIETA' DEI PROVVEDIMENTI E DEI COMPORTAMENTI – ECCESSO DI POTERE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4, 97 Cost-
DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI DEL BANDO-
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO --
INCOMPETENZA- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO- VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- VIOLAZIONE DELLA LEGGE N.
241/1990- VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI - VIOLAZIONE E/O
FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015 - VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
BUON ANDAMENTO.**

Il MIUR viola palesemente il bando di concorso. Infatti, nella *lex specialis*, che ammette d'ufficio la ricorrente a partecipare alla procedura, in quanto abilitata all'estero in attesa di concludere definitivamente l'intero iter per l'equipollenza, non c'è nessuna limitazione ai fini della sua assunzione in ruolo.

D'altronde, l'ammissione della ricorrente al concorso, senza che faccia seguito la meritata assunzione in ruolo, è completamente inutile. In altri termini, la ricorrente, che ha superato le prove concorsuali, non potrà conseguire il bene della vita a cui il concorso è però funzionale.

La manifesta contraddittorietà di comportamento del MIUR rende con ciò inutile la clausola del bando, poiché, nonostante il superamento del concorso, l'istante non gode di alcuna tutela professionale, con la conseguenza di rendere vana la stessa partecipazione della docente alla procedura.

III

Dal bene della vita al privilegio regionale

**VIOLAZIONE ART. 97 COST.- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA
LEX SPECIALIS- ILLOGICITÀ MANIFESTA- DISCRIMINAZIONE- VIOLAZIONE
ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.- VIOLAZIONE TITOLO V COST. – ECCESSO DI POTERE
IN TUTTE LE SUE FORME- SVIAMENTO DI POTERE DALLA CAUSA TIPICA-
VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- CONTRADDITTORIETÀ DEI
COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI- VIOLAZIONE E/O FALSA**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994

Altro aspetto degno di nota riguarda il fatto che l'esclusione della ricorrente, dal recente piano dell'assunzione, non è estesa verso tutti coloro che versano nella medesima situazione dell'odierna istante, ma varia da Regione a Regione.

In altri termini, ogni Regione gestisce - a proprio modo - i piani di assunzioni, con la conseguenza che in alcune Regioni, tra cui ad esempio il Piemonte, i colleghi della ricorrente sono già stati assunti a tempo indeterminato, mentre la regione Lazio ha ingiustamente escluso la ricorrente.

Dunque il Ministero dell'Istruzione ha lasciato all'arbitrio dei vari USR le scelte essenziali, che riguardano beni costituzionalmente rilevanti a livello nazionale: l'istruzione ed il lavoro.

Da qui deriva l'assurda conseguenza che, con lo stesso titolo, e la medesima preparazione professionale, l'istante è rimasta esclusa dal piano delle assunzioni, ma non anche i suoi colleghi che appartengono ad altre regioni.

IV

In via gradata: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 59/2017- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 107/2015- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS N. 297/1994- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- ILLOGICITÀ MANIFESTA- ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FORME- VIOLAZIONE DLE PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO- VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97. COST.

In via gradata, si specifica che, qualora si ritenesse la lesione proveniente dal bando, tale lesione sarebbe ugualmente illegittima.

Invero, il bando da un lato includerebbe l'istante all'interno della procedura, d'altro lato, però, una volta raggiunta la posizione utile, la escluderebbe senza permettere alla docente di raggiungere il bene della vita a cui la procedura concorsuale è finalizzata. Com'è noto, il concorso non è finalizzato a se stesso, ma è strumentale all'immissione in ruolo.

Ora, è evidente che la partecipazione dell'istante, non seguita dal reclutamento della candidata, non può definirsi utile per le ambite finalità lavorative.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ne deriva che, in tale caso, il bando sarebbe illogico e la riserva concessa, ex officio, risulterebbe *inutiliter data*.

Viceversa, la ratio del Dlgs n. 59/2017 è quella di permettere ai docenti abilitati entro una certa data, tra cui senza dubbio rientra la ricorrente, di essere reclutati a tempo indeterminato.

V. ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA

La mancata partecipazione alla Procedura ha come drastica conseguenza quella di sottrarre il bene della vita alla ricorrente. Come accade in tutti i casi in cui si verifica la lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la principale forma di risarcimento è quello in forma specifica, in quanto permette alla docente di ricevere il bene della vita, sussistendo sia **l'elemento soggettivo** del danno, che consiste nella condotta colposa del MIUR il quale esclude ingiustamente i ricorrenti dalla procedura, nonostante l'illegittimità del divieto alla luce delle doglianze specificate in punto di diritto, sia **l'elemento oggettivo** del danno, in considerazione del fatto che risulta oggettivamente sottratto il bene della vita.

VI. ISTANZA PER EQUIVALENTE

Ove non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, si chiede il risarcimento secondo equità.

VII. ISTANZA PER L'ACCERTAMENTO

Dell'illegittimità dei provvedimenti ai fini della partecipazione della ricorrente al piano delle assunzioni di cui ai provvedimenti oggetto di impugnazione.

VIII. ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora Codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere la sussistenza di controinteressati, si chiede che la notificazione avvenga mediante pubblici proclami tramite la pubblicazione del presente ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

Sunto dei motivi del giudizio NRG 13523/2019

1. Con ricorso NRG 13523/2019, la prof.ssa Tundo impugnava il decreto del Ministero dell'Istruzione con cui veniva comunicato il mancato riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero per la cdc A028.
2. La causa veniva riunita ai giudizi NRG 10928/2019 e NRG 730/2020.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3. Le doglianze eccepite con il ricorso riguardano i seguenti motivi:

I

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE L. N. 241/1990 – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 10 BIS L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO INTERLOCUTORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

Come pacificamente emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, il Ministero dell'Istruzione ha provveduto al rigetto dell'istanza presentata dalla odierna ricorrente in ragione dell'art. 10 *bis* della l. n. 241/1990.

Lo stesso Ministero sostiene, dunque, che il predetto ed impugnato provvedimento sia rilasciato ai fini del preavviso di rigetto, seppure lo stesso provvedimento contenga già in sé il rigetto.

Per tali ragioni, il potere esercitato dalla parte pubblica verso la ricorrente presenta notevoli profili di contraddittorietà e di travisamento dei presupposti normativi. Invero, delle due l'una: o tale provvedimento è un rigetto oppure un preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990. Di certo, non può esistere un provvedimento che al contempo sia preavviso di rigetto e pure rigetto.

II

ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DLGS N. 206/2007 – VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA.

Come inoltre emerge dal medesimo ed impugnato provvedimento, il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto in capo alla ricorrente l'abilitazione per la classe di concorso A031 (Scienze per gli alimenti). Viceversa, lo stesso MIUR non ha provveduto a riconoscere anche la possibilità per l'istante di insegnare nella classe di concorso A028 (matematica alle scuole medie).

Ora, tale scelta è senz'altro illegittima, invero, il Master che la ricorrente ha frequentato ai fini dell'abilitazione in Spagna attiene alle scienze matematiche come emerge dallo stesso nome del

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

percorso abilitante: “*Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Especialidad de Matemáticas)*”.

Non è dato per nulla comprendere, dunque, la scelta ministeriale impugnata che ha provveduto a riconoscere l’abilitazione per la materia affine (scienze per gli alimenti) ma anche non per quella principale (matematica scuole medie).

III

OMESSA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE l. n. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – VIOLAZIONE DEL BUONA ANDAMENTO EX ART. 97 COST

Va pure evidenziato come l’impugnato provvedimento non contenga alcuna motivazione tale da giustificare il rigetto e il riconoscimento per la classe di concorso A031 e non anche per la classe A028 (matematica presso le scuole medie).

Da ciò deriva che il predetto provvedimento risulta viziato anche sotto tale ed ulteriore aspetto. Invero, nell’ottica della c.d. “democrazia procedimentale”, il cittadino non può essere privato della possibilità di conoscere quale siano le ragioni ostative all’accoglimento della sua domanda. Il Ministero dell’Istruzione, invece, nel contestato provvedimento si è limitato soltanto a sostenere che l’istante non abbia diritto al riconoscimento, senza specificare in concreto quale siano le vere cause impediti ai fini dell’accoglimento.

IV

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA, IN SUBORDINE - PER EQUIVALENTE

Nel caso di specie, laddove neppure dovesse bastare la pur sempre richiesta demolitoria, la ricorrente evidenzia come nella fattispecie in esame ricorra tanto l’**elemento soggettivo** che consiste nel comportamento del Ministero dell’Istruzione che, senza neppure adeguatamente motivare il proprio rigetto, e senza neppure correttamente qualificare il provvedimento impugnato, non ha riconosciuto in capo alla ricorrente la possibilità di insegnare nella classe di concorso A028, quanto l’**elemento oggettivo**, tenuto conto che il MIUR oggettivamente

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

impedisce che la ricorrente raggiunga l'ambito bene della vita. Laddove non dovesse riconoscersi la tutela in forma specifica, inoltre, si chiede le tutele per equivalente.

V

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Nel caso di specie non ci sono controinteressati, nel senso che il riconoscimento del titolo abilitante per le predette classi di concorso non negherebbe a nessun soggetto terzo il bene della vita. Tuttavia, laddove Codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, stante l'impossibilità materiale di provvedere alla loro singola individuazione e notificazione secondo i metodi tradizionali, si chiede l'autorizzazione a procedere con la notificazione mediante pubblici proclami telematici sul sito del Ministero dell'Istruzione.

4. Le doglianze eccepite con i successivi **motivi aggiunti**, riguardano i seguenti motivi per vizi propri, oltre a quelli già argomentati nel ricorso introduttivo di cui sopra e che sono stati riproposti per illegittimità derivata:

I

Vizi propri:

In via assorbente: il presente procedimento amministrativo, dopo la L. n. 12/2020, ai fini del riconoscimento del titolo in Italia, è stato istruito dal Ministero dell'Istruzione, non invece dal competente Ministero dell'Università e della Ricerca.

VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 12/2020, AVENTE AD OGGETTO "CONVERSIONE IN LEGGE DL 9-20 DISPOSIZIONI URGENTI ISTITUZIONE MINISTERO ISTRUZIONE E MINISTERO UNIVERSITÀ E RICERCA" – ILLOGICITÀ MANIFESTA- VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEL DPCM N. 47/2019- SVIAMENTO DI POTERE- TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI DI DIRITTO- NULLITÀ- INCOMPETENZA DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO- VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1190- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

DEL BUON ANDAMENTO- ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE

La Legge n. 12/2020 ha previsto l'istituzione di due Ministeri, abolendo l'ex MIUR. Dalla predetta previsione normativa, si evince come la competenza a decidere sull'istanza in esame non sia quella del Ministero dell'Istruzione, ma del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Un primo profilo che deve essere visto, in via assorbente, riguarda la competenza a decidere sull'istanza prodotta dalla prof.ssa Tundo.

La docente, infatti, aveva trasmesso la propria domanda quando ancora esisteva il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ex M.I.U.R.).

Successivamente, con l'introduzione del D. L. n. 1/2020, l'ex MIUR è stato diviso (cosiddetto "sdoppiamento") in Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università e della Ricerca.

Le competenze dei due nuovi Ministeri sono pertanto prescritte dalla succitata normativa primaria.

Il titolo conseguito dalla ricorrente è un titolo di natura accademica, finalizzato anche all'insegnamento (ma non solo). Ne deriva che al pari di tutti i titoli accademici (si pensi ai corsi del TFA/PAS oppure TFA Sostegno), **la competenza a decidere non è del Ministero dell'Istruzione, ma del Ministero dell'Università e della Ricerca.**

Infatti, benché il provvedimento, da cui è scaturita l'impugnazione tramite il ricorso introduttivo, sia a firma dell'allora MIUR, la documentazione gravata con i presenti motivi aggiunti, nonché prodotta in giudizio da controparte - la quale, peraltro, ha inteso con ciò integrare *ex post* la motivazione del provvedimento originario - risulta a firma del Ministero dell'Istruzione, il quale ha perciò assunto la competenza, non prevista dalla legge, di condurre il presente procedimento amministrativo circa il riconoscimento dei titoli esteri in Italia.

II

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – MANIFESTA VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE DI CUI ALL'ORDINANZA N. 4709/2017, SEZIONE SESTA, CONSIGLIO DI STATO – NULLITA' VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO –

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST – VIOLAZIONE ART. 21 SEPTIES l. n. 241/1990- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO D POTERE PER SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – CONTRADDITTORIETA DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – ILLOGICITA' MANIFESTA.

Il Ministero dell'Istruzione, nella documentazione prodotta - contrariamente a quanto invece aveva già fatto nel gravato provvedimento di rigetto - integra il contestato diniego, richiamando altresì il parere tecnico fornito in data 21.03.2014 dal Dipartimento per le Politiche Europee secondo cui, ai fini del riconoscimento del titolo spagnolo nel nostro Paese, sarebbe necessario trovarsi in una delle seguenti tre condizioni: 1. Aver superato il concorso pubblico (*"Sistema selectivo de acceso a la función pública"*); 2. Aver partecipato al concorso pubblico (*"Sistema selectivo de acceso a la función pública"*), senza averlo superato nella sua totalità, diventando docenti supplenti a tempo determinato; 3. Essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas, diventando docenti supplenti a tempo determinato.

Ora, tale parere era contenuto nella nota del 20/03/2017, la quale è stata però sospesa dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con l'ordinanza n. 4709 del 30/10/2017, avente efficacia *erga omnes*, così come previsto dallo stesso Alto Consesso.

D'altronde, il Ministero dell'Istruzione, nel rilasciare i successivi provvedimenti di riconoscimento in favore degli abilitati in Spagna, rieditando il proprio potere amministrativo, ha evocato la predetta misura cautelare del Consiglio di Stato, con la conseguenza che l'attuale disciplina, circa il riconoscimento dei titoli spagnoli, risulta perciò essere quella previgente alla nota sospesa.

III

ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DLGS N. 206/2007 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO – CARENZA ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTETE PER

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

TRAVISAMENTO E CONTRADDITTORIETA' – VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Il Ministero dell'Istruzione non ha correttamente inteso l'affinità della materia. Peraltro, si limita a dire che la matematica non rientri nelle materie affini alla biologia, ma senza con ciò specificare quali sarebbero le materie affini.

Un ulteriore aspetto che deve essere analizzato riguarda poi la menzione del diritto spagnolo da parte del Ministero dell'Istruzione.

Ora, è evidente come il diritto spagnolo non possa trovare ingresso nel nostro ordinamento. Pertanto, nonostante il Ministero si sforzi nel negare il riconoscimento del titolo, la presente vicenda rimane del tutto peculiare, in quanto si rende necessario comprendere cosa si intenda per Scienze biologiche ed *affini*.

Come infatti è stato riconosciuto dallo stesso Ministero dell'Istruzione, la parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento per la classe di concorso A031 ("Scienze biologiche e materia affini"), ma non anche, ingiustamente, per la classe di concorso A028 (Matematica e scienze).

Il punto dolente risiede proprio nel concetto di materie *affini* alla biologia, nelle quali rientrano ontologicamente la matematica e le scienze.

Al contrario, il Ministero dell'Istruzione, nelle proprie memorie, sostiene – peraltro non già sulla base del diritto italiano, ma sulla base della normativa di diritto spagnolo e, precisamente, il Real Decreto spagnolo n. 967/2014 - che la ricorrente non possa insegnare anche la matematica e le scienze.

IV

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CAPITIS DEMINUTIO - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FORME SINTOMATICHE- ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DEI COMPORTAMENTI E DEI PROVVEDIMENTI- SVIAMENTO – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI- ILLOGICITÀ MANIFESTA – IRRAZIONALITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ - VIOLAZIONE DDG N. 85/2018 VIOLAZIONE DELLE CLAUSOLE DELLA BUONA FEDE E DELLA DILIGENZA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUONA

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ANDAMENTO EX ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DIRETTIVA CE36/2005 – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO- VIOLAZIONE L. N. 241/1990.

È bene evidenziare come il Ministero dell'Istruzione già sapesse quali fossero i titoli della ricorrente, tramite cui la stessa è stato volutamente immessa in ruolo senza riserva e alla quale, dopo oltre un anno dall'invio della domanda di equipollenza, è stato, in modo ingiusto, comunicato il decreto di rigetto dell'istanza di riconoscimento del suo titolo nel nostro Paese.

Nelle more, la ricorrente è stata dunque adibita allo svolgimento della mansione di docente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato senza alcuna condizione.

Peraltro, il Ministero, in ragione della **propria discrezionalità amministrativa**, ha deciso di non proporre né istanza di revoca contro il decreto monocratico emesso da Codesto Ill.mo TAR, né appello contro la successiva ordinanza cautelare, permettendo con ciò che si formasse il giudicato e che, dunque, si consolidasse il bene della vita in favore della docente.

Ne discende che la ricorrente non risulta essere stata immessa in ruolo “per caso”, ma a seguito di precise scelte amministrative che ora si pongono in netta contraddizione con il provvedimento di rigetto, fatto recapitare a distanza di oltre un anno.

I

Vizi derivati:

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE L. N. 241/1990 – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 10 BIS L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO INTERLOCUTORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

Come pacificamente emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, il Ministero dell'Istruzione ha provveduto al rigetto dell'istanza presentata dalla odierna ricorrente in ragione dell'art. 10 *bis* della l. n. 241/1990.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Lo stesso Ministero sostiene, dunque, che il predetto ed impugnato provvedimento sia rilasciato ai fini del preavviso di rigetto, seppure lo stesso provvedimento contenga già in sé il rigetto.

Per tali ragioni, il potere esercitato dalla parte pubblica verso la ricorrente presenta notevoli profili di contraddittorietà e di travisamento dei presupposti normativi. Invero, delle due l'una: o tale provvedimento è un rigetto oppure un preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990. Di certo, non può esistere un provvedimento che al contempo sia preavviso di rigetto e pure rigetto.

II

ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DLGS N. 206/2007 – VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA.

Come inoltre emerge dal medesimo ed impugnato provvedimento, il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto in capo alla ricorrente l'abilitazione per la classe di concorso A031 (Scienze per gli alimenti). Viceversa, lo stesso MIUR non ha provveduto a riconoscere anche la possibilità per l'istante di insegnare nella classe di concorso A028 (matematica alle scuole medie).

Ora, tale scelta è senz'altro illegittima, invero, il Master che la ricorrente ha frequentato ai fini dell'abilitazione in Spagna attiene alle scienze matematiche come emerge dallo stesso nome del percorso abilitante: *“Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Especialidad de Matemáticas)”*.

Non è dato per nulla comprendere, dunque, la scelta ministeriale impugnata che ha provveduto a riconoscere l'abilitazione per la materia affine (scienze per gli alimenti) ma anche non per quella principale (matematica scuole medie).

III

OMESSA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE l. n. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – VIOLAZIONE DEL BUONA ANDAMENTO EX ART. 97 COST

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Va pure evidenziato come l'impugnato provvedimento non contenga alcuna motivazione tale da giustificare il rigetto e il riconoscimento per la classe di concorso A031 e non anche per la classe A028 (matematica presso le scuole medie).

Da ciò deriva che il predetto provvedimento risulta viziato anche sotto tale ed ulteriore aspetto. Invero, nell'ottica della c.d. "democrazia procedimentale", il cittadino non può essere privato della possibilità di conoscere quale siano le ragioni ostative all'accoglimento della sua domanda. Il Ministero dell'Istruzione, invece, nel contestato provvedimento si è limitato soltanto a sostenere che l'istante non abbia diritto al riconoscimento, senza specificare in concreto quale siano le vere cause impediti ai fini dell'accoglimento.

IV

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA, IN SUBORDINE - PER EQUIVALENTE

Nel caso di specie, laddove neppure dovesse bastare la pur sempre richiesta demolitoria, la ricorrente evidenzia come nella fattispecie in esame ricorra tanto l'**elemento soggettivo** che consiste nel comportamento del Ministero dell'Istruzione che, senza neppure adeguatamente motivare il proprio rigetto, e senza neppure correttamente qualificare il provvedimento impugnato, non ha riconosciuto in capo alla ricorrente la possibilità di insegnare nella classe di concorso A028, quanto l'**elemento oggettivo**, tenuto conto che il MIUR oggettivamente impedisce che la ricorrente raggiunga l'ambito bene della vita. Laddove non dovesse riconoscersi la tutela in forma specifica, inoltre, si chiede le tutele per equivalente.

V

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Nel caso di specie non ci sono controinteressati, nel senso che il riconoscimento del titolo abilitante per le predette classi di concorso non negherebbe a nessun soggetto terzo il bene della vita. Tuttavia, laddove Codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, stante l'impossibilità materiale di provvedere alla loro singola individuazione e notificazione secondo i metodi tradizionali, si chiede l'autorizzazione a procedere con la notificazione mediante pubblici proclami telematici sul sito del Ministero dell'Istruzione.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Sunto dei motivi del giudizio NRG 730/2020

1. Con ricorso NRG 730/2020, la prof.ssa Tundo impugnava il provvedimento del Ministero dell'Istruzione USR Puglia- ATP Brindisi, nella parte in cui prevede l'immissione in ruolo se intesa con riserva, e non a pieno titolo, in quanto abilitata all'estero.
2. La causa veniva riunita ai giudizi NRG 10928/2019 e NRG 13523/2020.
3. Le doglianze eccepite con il ricorso riguardano i seguenti motivi:

I

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE L. N. 241/1990 – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 10 BIS L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO INTERLOCUTORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

Come pacificamente emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, il Ministero dell'Istruzione ha provveduto al rigetto dell'istanza presentata dalla odierna ricorrente in ragione dell'art. 10 *bis* della l. n. 241/1990.

Lo stesso Ministero sostiene, dunque, che il predetto ed impugnato provvedimento sia rilasciato ai fini del preavviso di rigetto, seppure lo stesso provvedimento contenga già in sé il rigetto.

Per tali ragioni, il potere esercitato dalla parte pubblica verso la ricorrente presenta notevoli profili di contraddittorietà e di travisamento dei presupposti normativi.

Invero, delle due l'una: o tale provvedimento è un rigetto oppure un preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990.

Di certo, non può esistere un provvedimento che al contempo sia preavviso di rigetto e pure rigetto.

II

ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DLGS N. 206/2007 – VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE –

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA.

Come inoltre emerge dal medesimo ed impugnato provvedimento, il MIUR ha riconosciuto in capo alla ricorrente l'abilitazione per la classe di concorso A031 (Scienze per gli alimenti). Viceversa, lo stesso MIUR non ha provveduto a riconoscere anche la possibilità per l'istante di insegnare nella classe di concorso A028 (matematica alle scuole medie).

Ora, tale scelta è senz'altro illegittima, invero, il Master che la ricorrente ha frequentato ai fini dell'abilitazione in Spagna attiene alle scienze matematiche, per cui non è dato comprendere, la scelta ministeriale impugnata che ha provveduto a riconoscere l'abilitazione per la materia affine (scienze per gli alimenti) ma anche non per quella principale (matematica scuole medie).

III

OMESSA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE l. n. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – VIOLAZIONE DEL BUONA ANDAMENTO EX ART. 97 COST

Va pure evidenziato come l'impugnato provvedimento non contenga alcuna motivazione tale da giustificare il rigetto e il riconoscimento per la classe di concorso A031 e non anche per la classe A028 (matematica presso le scuole medie).

Da ciò deriva che il predetto provvedimento risulta viziato anche sotto tale ed ulteriore aspetto. Invero, nell'ottica della c.d. "democrazia procedimentale", il cittadino non può essere privato della possibilità di conoscere quale siano le ragioni ostative all'accoglimento della sua domanda.

IV

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA, IN SUBORDINE - PER EQUIVALENTE

Nel caso di specie, laddove neppure dovesse bastare la pur sempre richiesta demolitoria, la ricorrente evidenzia come nella fattispecie in esame ricorra tanto l'**elemento soggettivo**, che consiste nel comportamento del MIUR che, senza neppure adeguatamente motivare il proprio rigetto, e senza neppure correttamente qualificare il provvedimento impugnato, non ha riconosciuto in capo alla ricorrente la possibilità di insegnare nella classe di concorso A028, quanto l'**elemento oggettivo** del danno, tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

oggettivamente impedisce che la ricorrente raggiunga l'ambito bene della vita. Laddove non dovesse riconoscersi la tutela in forma specifica, inoltre, si chiede le tutele per equivalente.

V

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Nel caso di specie non ci sono controinteressati, nel senso che il riconoscimento del titolo abilitante per le predette classi di concorso non negherebbe a nessun soggetto terzo il bene della vita. Tuttavia, laddove Codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, stante l'impossibilità materiale di provvedere alla loro singola individuazione e notificazione secondo i metodi tradizionali, si chiede l'autorizzazione a procedere con la notificazione mediante pubblici proclami telematici sul sito del MIUR.

4. Le doglianze eccepite con i primi **motivi aggiunti**, riguardano i seguenti motivi già argomentati nel ricorso introduttivo di cui sopra e che sono stati riproposti per illegittimità derivata:

I

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE L. N. 241/1990 – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 10 BIS L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO INTERLOCUTORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

Come pacificamente emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, il Ministero dell'Istruzione ha provveduto al rigetto dell'istanza presentata dalla odierna ricorrente in ragione dell'art. 10 *bis* della l. n. 241/1990.

Lo stesso Ministero sostiene, dunque, che il predetto ed impugnato provvedimento sia rilasciato ai fini del preavviso di rigetto, seppure lo stesso provvedimento contenga già in sé il rigetto.

Per tali ragioni, il potere esercitato dalla parte pubblica verso la ricorrente presenta notevoli profili di contraddittorietà e di travisamento dei presupposti normativi.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Invero, delle due l'una: o tale provvedimento è un rigetto oppure un preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990.

Di certo, non può esistere un provvedimento che al contempo sia preavviso di rigetto e pure rigetto.

II

ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DLGS N. 206/2007 – VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA.

Come inoltre emerge dal medesimo ed impugnato provvedimento, il MIUR ha riconosciuto in capo alla ricorrente l'abilitazione per la classe di concorso A031 (Scienze per gli alimenti). Viceversa, lo stesso MIUR non ha provveduto a riconoscere anche la possibilità per l'istante di insegnare nella classe di concorso A028 (matematica alle scuole medie).

Ora, tale scelta è senz'altro illegittima, invero, il Master che la ricorrente ha frequentato ai fini dell'abilitazione in Spagna attiene alle scienze matematiche, per cui non è dato comprendere, la scelta ministeriale impugnata che ha provveduto a riconoscere l'abilitazione per la materia affine (scienze per gli alimenti) ma anche non per quella principale (matematica scuole medie).

III

OMESSA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE l. n. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – VIOLAZIONE DEL BUONA ANDAMENTO EX ART. 97 COST

Va pure evidenziato come l'impugnato provvedimento non contenga alcuna motivazione tale da giustificare il rigetto e il riconoscimento per la classe di concorso A031 e non anche per la classe A028 (matematica presso le scuole medie).

Da ciò deriva che il predetto provvedimento risulta viziato anche sotto tale ed ulteriore aspetto. Invero, nell'ottica della c.d. "democrazia procedimentale", il cittadino non può essere privato della possibilità di conoscere quale siano le ragioni ostative all'accoglimento della sua domanda.

IV

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA, IN SUBORDINE - PER EQUIVALENTE

Nel caso di specie, laddove neppure dovesse bastare la pur sempre richiesta demolitoria, la ricorrente evidenzia come nella fattispecie in esame ricorra tanto l'**elemento soggettivo**, che consiste nel comportamento del MIUR che, senza neppure adeguatamente motivare il proprio rigetto, e senza neppure correttamente qualificare il provvedimento impugnato, non ha riconosciuto in capo alla ricorrente la possibilità di insegnare nella classe di concorso A028, quanto l'**elemento oggettivo** del danno, tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione oggettivamente impedisce che la ricorrente raggiunga l'ambito bene della vita. Laddove non dovesse riconoscersi la tutela in forma specifica, inoltre, si chiede le tutele per equivalente.

V

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Nel caso di specie non ci sono controinteressati, nel senso che il riconoscimento del titolo abilitante per le predette classi di concorso non negherebbe a nessun soggetto terzo il bene della vita. Tuttavia, laddove Codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, stante l'impossibilità materiale di provvedere alla loro singola individuazione e notificazione secondo i metodi tradizionali, si chiede l'autorizzazione a procedere con la notificazione mediante pubblici proclami telematici sul sito del MIUR.

5. Le doglianze eccepite con i secondi **motivi aggiunti**, riguardano i seguenti motivi per vizi propri, oltre a quelli già argomentati nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti di cui sopra e che sono stati riproposti per illegittimità derivata:

I

Vizi propri:

OVE NON DOVESSE ESSERE RICONOSCIUTO IL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE DELLA RICORRENTE, L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI *EX PLURIMIS* SENT. CONSIGLIO DI STATO N. 2981/2019, NONCHÉ L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AVVENUTO CONSEGUIMENTO DEL BENE DELLA VITA, LA RICORRENTE SI DUOLE IN TALE CASO DELLA VIOLAZIONE DEL

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

LEGITTIMO AFFIDAMENTO – DELLA CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTI – DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 97 DELLA COSTITUZIONE – DELLA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – DELL'ILLOGICITÀ MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR

A seguito del superamento del concorso e della valutazione scaturita dopo l'anno di prova, è accaduto che il rapporto che lega la ricorrente al bene della vita non è di mero fatto ma di diritto.

La presente impugnazione ha dunque natura tuzioristica, valida cioè nella non credibile ipotesi in cui l'avvenuta immissione in ruolo dovesse essere intesa con riserva.

Infatti, dal provvedimento gravato non emerge alcun tipo di riserva ai fini della stabilizzazione lavorativa della docente.

Ne deriva, *per tabulas*, che la parte pubblica ha inteso mutare la iniziale posizione giuridica (e non di mero fatto) ed immettere perciò in ruolo la docente senza condizione - a seguito dell'avvenuto superamento dell'anno di prova - con derivante assorbimento di ogni altra originaria limitazione.

Pertanto, la stessa parte pubblica non ha promosso alcun tipo di appello contro l'inserimento della ricorrente, con la conseguenza di permettere la maturazione del giudicato che, seppure cautelare, tenuto conto delle caratteristiche della presente vicenda, ha comunque permesso alla docente di vedersi riconosciuto il bene della vita.

Pertanto, la natura pretensiva dell'interesse legittimo ha determinato il consolidamento della posizione soggettiva ricoperta dalla parte istante attraverso due “filtri” di valutazione, che hanno comprovato le capacità professionali della ricorrente e la legittimità della stessa a ricoprire l'ambita posizione lavorativa.

Inoltre, la ricorrente contesta la disparità di trattamento che verrebbe a crearsi: infatti, sarebbe assurdo che soltanto una parte del corpo docente possa vedersi riconosciuto il bene della vita, sulla base dei principi sanciti dalla giurisprudenza favorevole, e non anche la docente a parità di condizioni, ossia a parità di consolidamento della propria posizione giuridica soggettiva rispetto ad altre analoghe.

Pertanto, la condotta della parte pubblica sarebbe anche censurabile sotto l'aspetto della buona fede e della diligenza, tenuto conto che l'Amministrazione, non avendo promosso appello contro l'inserimento con riserva, ha pacificamente accettato le richieste della docente.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Invero, l'esecuzione della misura cautelare, da cui è derivata l'assunzione della parte istante, scaturisce da una scelta dell'Amministrazione, qual è la mancata proposizione dell'appello che, per priorità logica, in caso di accoglimento del gravame in grado di appello, non avrebbe permesso l'assunzione della ricorrente.

I

Vizi derivati:

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE L. N. 241/1990 – CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO E DEI PROVVEDIMENTI – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ART. 10 BIS L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO INTERLOCUTORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

Come pacificamente emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, il Ministero dell'Istruzione ha provveduto al rigetto dell'istanza presentata dalla odierna ricorrente in ragione dell'art. 10 *bis* della l. n. 241/1990.

Lo stesso Ministero sostiene, dunque, che il predetto ed impugnato provvedimento sia rilasciato ai fini del preavviso di rigetto, seppure lo stesso provvedimento contenga già in sé il rigetto.

Per tali ragioni, il potere esercitato dalla parte pubblica verso la ricorrente presenta notevoli profili di contraddittorietà e di travisamento dei presupposti normativi.

Invero, delle due l'una: o tale provvedimento è un rigetto oppure un preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990.

Di certo, non può esistere un provvedimento che al contempo sia preavviso di rigetto e pure rigetto.

II

ILLOGICITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DLGS N. 206/2007 – VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE –

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA.

Come inoltre emerge dal medesimo ed impugnato provvedimento, il MIUR ha riconosciuto in capo alla ricorrente l'abilitazione per la classe di concorso A031 (Scienze per gli alimenti). Viceversa, lo stesso MIUR non ha provveduto a riconoscere anche la possibilità per l'istante di insegnare nella classe di concorso A028 (matematica alle scuole medie).

Ora, tale scelta è senz'altro illegittima, invero, il Master che la ricorrente ha frequentato ai fini dell'abilitazione in Spagna attiene alle scienze matematiche, per cui non è dato comprendere, la scelta ministeriale impugnata che ha provveduto a riconoscere l'abilitazione per la materia affine (scienze per gli alimenti) ma anche non per quella principale (matematica scuole medie).

III

OMESSA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE l. n. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – VIOLAZIONE DEL BUONA ANDAMENTO EX ART. 97 COST

Va pure evidenziato come l'impugnato provvedimento non contenga alcuna motivazione tale da giustificare il rigetto e il riconoscimento per la classe di concorso A031 e non anche per la classe A028 (matematica presso le scuole medie).

Da ciò deriva che il predetto provvedimento risulta viziato anche sotto tale ed ulteriore aspetto. Invero, nell'ottica della c.d. "democrazia procedimentale", il cittadino non può essere privato della possibilità di conoscere quale siano le ragioni ostative all'accoglimento della sua domanda.

IV

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA, IN SUBORDINE - PER EQUIVALENTE

Nel caso di specie, laddove neppure dovesse bastare la pur sempre richiesta demolitoria, la ricorrente evidenzia come nella fattispecie in esame ricorra tanto l'**elemento soggettivo**, che consiste nel comportamento del MIUR che, senza neppure adeguatamente motivare il proprio rigetto, e senza neppure correttamente qualificare il provvedimento impugnato, non ha riconosciuto in capo alla ricorrente la possibilità di insegnare nella classe di concorso A028, quanto l'**elemento oggettivo** del danno, tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

oggettivamente impedisce che la ricorrente raggiunga l'ambito bene della vita. Laddove non dovesse riconoscersi la tutela in forma specifica, inoltre, si chiede le tutele per equivalente.

V

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

Nel caso di specie non ci sono controinteressati, nel senso che il riconoscimento del titolo abilitante per le predette classi di concorso non negherebbe a nessun soggetto terzo il bene della vita. Tuttavia, laddove Codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, stante l'impossibilità materiale di provvedere alla loro singola individuazione e notificazione secondo i metodi tradizionali, si chiede l'autorizzazione a procedere con la notificazione mediante pubblici proclami telematici sul sito del MIUR.

4. L'elenco nominativo di tutti i vincitori USR Puglia per la classe di concorso A028:

Classe	Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Pref	Figli	Servizi o Senza Demerito	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale
A028	1	DE LAURA	DANIELA	29/04/1977	TA		17,18	2	SI		40	60	100
A028	2	PAGLIONICO	NATALIA	06/03/1974	BA						40	60	100
A028	3	DI TELLA	LUCIA	04/04/1979	FG	N	17,19				37	60	97
A028	4	BIANCHI	MARIA PIA	31/08/1980	LE		17,18	2	SI		36	60	96
A028	5	ROCA	LEONARDA	05/07/1975	FG		17,18	2	SI		36	60	96
A028	6	VALENTE	TIZIANA	02/08/1970	TA		17,18	1			36	60	96
A028	7	PANZANARO	SANTINA	08/01/1975	LE		17,18	1			35	60	95
A028	8	GRECO	MARIA DANIELA ENRICA	18/02/1966	LE		17				35	60	95

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Classe	Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Pref	Figli	Servizi o Senza Demerito	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale
A028	9	QUARANTA	ANTONELLA	11/05/1979	TA		17,18	2	SI		34	60	94
A028	10	GRANDIOSO	SIMONA	23/06/1984	LE		17				40	54	94
A028	11	DELLE FOGLIE	COSTANZA ILARIA	27/10/1965	BA						34	60	94
A028	12	MEZZINA	MARIA	15/09/1970	BA		17,18	2			34	59,1	93,1
A028	13	RIPA	ROSA RITA	03/12/1969	TA		17,18	2			34	59,1	93,1
A028	14	FLAGELLA	STEFANIA	02/11/1972	TO		17,18	2			33	60	93
A028	15	PINDINELLI	EMANUELA	29/11/1971	LE		17,18	2			33	60	93
A028	16	LASTILLA	MARIATERESA	07/10/1974	BA		17,18	1	SI		33	60	93
A028	17	OLIVA	MARIA PATRIZIA	08/01/1969	TA		17,18	3			34	58,5	92,5
A028	18	BONGHI	LORIANA	02/07/1975	FG		17		SI		32	60	92
A028	19	FABIANO	MARIA PAOLA	09/12/1974	BA		17,18	3	SI		31	60	91
A028	20	CAVALLO	PASQUA	17/02/1967	BA		17,18	1			31	60	91
A028	21	MASTROROSA	STANISLAO	02/03/1978	BA		17		SI		40	50,7	90,7
A028	22	BOVE	ANNA MARIA	11/02/1969	LE		17,18	3			36	54,2	90,2
A028	23	BOTTALICO	DANIELA	12/04/1975	BA		17,18	2			30	60	90
A028	24	DE CORATO	RITA	27/01/1970	BA		17				29	60	89
A028	25	ERROI	LAURA	28/11/1980	LE						29	60	89
A028	26	CISOTTA	PALMA EMMA	10/05/1959	LE						38	51	89

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Classe	Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Pref	Figli	Servizi o Senza Demerito	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale
A028	27	SOLETI LIGORIO	VINCENZA	15/01/1974	BR		17, 18, 19	1			32	56,1	88,1
A028	28	LOIODICE	LAURA	31/07/1978	BA		18	1			36	51,7	87,7
A028	29	DE MARCO	ISABELLA	18/10/1987	CS		17		SI		27	60	87
A028	30	COLIZZI	CINZIA	26/06/1970	LE		18	2			37	48,5	85,5
A028	31	DELOS	SARA	31/10/1981	LE		17, 18	2			30	55,4	85,4
A028	32	TORALDO	FLORIANNE	08/08/1974	BR		18	3			30	55,3	85,3
A028	33	COSTANTINO	ELEONORA	21/02/1979	FG		17, 18	3			25	60	85
A028	34	POLICASTRO	MARIA VINCENZA	18/01/1967	BA		17, 18	2			25	60	85
A028	35	VERNOLA	GIOVANNA	29/07/1964	BA		17, 19				25	60	85
A028	36	CAPANO	MARCELLA	26/03/1973	LE		18	2			25	60	85
A028	37	DI TACCHIO	MARIANGELA	18/02/1986	BA						30	53,5	83,5
A028	38	BISCI	ANTONIO PARIDE	11/06/1973	TA						27	56,3	83,3
A028	39	ANTICO	STEFANIA	06/12/1982	LE		17, 18	2			23	60	83
A028	40	DELLE DONNE	ALESSANDRA	18/01/1977	LE		17, 18	2			33	50	83
A028	41	LAERA	ANTONIA	20/05/1970	BR						23	60	83
A028	42	ANCORA	MARIA	02/08/1958	BR		10				35	47,6	82,6
A028	43	ZAFFARANO	MICHELE	09/06/1974	FG						35	46,8	81,8
A028	44	DEROSA	PALMA	09/03/1979	BA	N	17, 18, 19	1	SI		33	48,3	81,3

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Classe	Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Pref	Figli	Servizi o Senza Demerito	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale
A028	45	RUTIGLIANO	NICOLO'	14/03/1977	BA		17				32	49,1	81,1
A028	46	CUOFANO	LORENA ANTONETTA	06/09/1977	MI						33	48	81
A028	47	COMO	MARIO	16/03/1978	PE						40	40,7	80,7
A028	48	D'ARMENTO	DORIANA	02/06/1976	LE		17,18	2			38	42,3	80,3
A028	49	CHIRIATTI	MARIA ASSUNTA	14/08/1981	LE		17,18	1	SI		38	42	80
A028	50	PISANI	PAOLA	10/01/1981	BR	B	19		SI		34	46	80
A028	51	DI VENERE	PIETRO MATTEO	30/09/1978	BA		17,18	2			38	41,6	79,6
A028	52	DE PASCALIS	FRANCESCA	17/04/1975	LE		18	1	SI		31	48	79
A028	53	DI VIESTI	LUCIA	26/05/1980	FG		17,18	1			31	47,9	78,9
A028	54	CIUFFREDA	GIOVANNA	14/02/1982	FG						30	48,9	78,9
A028	55	NOTARO	CRISTINA	30/12/1983	LE		17,18	2			38	40,6	78,6
A028	56	VALZANO	STEFANIA	17/09/1975	LE						33	45,5	78,5
A028	57	VITTO	ROSSELLA	29/04/1983	BA		18	1			33	45,2	78,2
A028	58	DIBARI	SARA ILARIA	16/07/1970	BA		17,18	2			28	49,8	77,8
A028	59	PASTORE	ENRICO	04/01/1968	FG		17,18	2			22	55,8	77,8
A028	60	GRECO	NICOLETTA	23/12/1983	BA		18	1			29	48,8	77,8
A028	61	SANTORO	FAUSTO	01/07/1977	LE		17				34	43,5	77,5
A028	62	DELL'ERBA	NICOLETTA MARIA IMMACOLATA	30/07/1979	FG		17,18	2			37	40,4	77,4

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Classe	Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Pref	Figli	Servizi o Senza Demerito	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale
A028	63	RINALDI	MARIA FILOMENA	22/08/1975	MT		17				24	53,1	77,1
A028	64	DI LEVERANO	MARIA GABRIELLA	20/06/1969	TA		17,18	1			17	60	77
A028	65	DORONZO	FRANCESCA	30/05/1982	MI		17,18	2	SI		25	51,6	76,6
A028	66	DICECCA	GIUDITTA	06/03/1975	MT						27	48,5	75,5
A028	67	CUOFANO	CATERINA	16/12/1986	BA						40	34,9	74,9
A028	68	TUMMIOLO	MARIA LETIZIA	28/05/1976	AG		17,18	2			30	44,7	74,7
A028	69	TANIELI	ANTONELLA	24/03/1983	LE				SI		27	47,7	74,7
A028	70	PALMISANO	GIULIO LELIO PASQUALE	10/12/1963	FG				SI		18	55,6	73,6
A028	71	MUSCA	FRANCESCA	15/02/1982	BR		17		SI	AE	25	48,5	73,5
A028	72	GIULIANI	VINCENZO	19/02/1978	FG		17,19		SI		37	36,2	73,2
A028	73	CAVONE	LUCIA	29/10/1972	BA		17				38	35,1	73,1
A028	74	ZINGARO	VINCENZA	04/09/1970	BA		18	4			29	44,1	73,1
A028	75	DE FEO	MARIA LUCIA	28/11/1975	FG		17				23	49,8	72,8
A028	76	SARACINO	CHIARA	28/12/1973	BR		17				27	45,6	72,6
A028	77	SPALLUTO	ANGELA ANNA	11/02/1975	TA		17				28	44,5	72,5
A028	78	CONVERSANO	GIULIANA	13/05/1982	LE		17		SI	USR	30	42,2	72,2

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Classe	Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Pref	Figli	Servizi o Senza Demerito	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale
A028	79	BERNARDO	FRANCESCA	27/04/1984	LE		17,18	2			36	35,5	71,5
A028	80	CAGNAZZO	SERENA	15/07/1981	LE						32	39,4	71,4
A028	81	RUGGIERO	PATRIZIA	10/08/1976	BR		17,18	1			27	44,3	71,3
A028	82	SOLAZZO	DANIELA	18/04/1981	BR		17,18	2			31	40	71
A028	83	APOLLARO	ROSANNA	26/09/1968	MT		17,18	2			20	51	71
A028	84	LIPPOLIS	ROSA	12/08/1979	BA						34	36,4	70,4
A028	85	SAVELLA	CARMELA	22/01/1980	FG		17,18	2			23	47	70
A028	86	CORVASCE	MADDALENA ANTONIA	04/07/1968	BA		18	1			29	40,8	69,8
A028	87	PICCININNI	MARIA VIRGINIA	02/10/1977	BA		17,18	2	SI		22	47,7	69,7
A028	88	LIONETTI	BRUNA	10/07/1973	MT		18	2			34	35,6	69,6
A028	89	MINORE	ROSSANA	30/03/1978	BA		18	1			29	40,1	69,1
A028	90	SARACINO	SIMONA GIUSEPPA	12/01/1979	TA		17				19	49,7	68,7
A028	91	SCARPONE	FILOMENA	09/07/1966	TA		17,	2			21	47,6	68,6

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Classe	Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Pref	Figli	Servizi o Senza Demerito	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale
							18						
A028	92	RUSCIANO	COSIMA	27/03/1973	TA						13	55,5	68,5
A028	93	BANCONE	MATTEO PIO	18/12/1982	FG		17,18	1	SI		31	37,1	68,1
A028	94	ALBANO	GIOVANNI	14/03/1970	TA		18	1			25	43,1	68,1
A028	95	NUZZOLESE	MARIA CONCETTA	23/05/1967	MT						35	33,1	68,1
A028	96	PORZIO	MARIELLA	20/02/1965	BA		17,18	1			14	53,9	67,9
A028	97	SALVADOR	ELISA	16/07/1975	PN						21	46,5	67,5
A028	98	DE MASI	NICOLETTA	13/12/1982	CO		17,18	2	SI	AE	20	46,7	66,7
A028	99	DE PASCALIS	CLAUDIA	06/02/1989	BR						33	32,8	65,8
A028	100	CRAMAROSSA	MARIA MARINA	09/07/1974	BA						40	25,4	65,4
A028	101	PAMPO	FRANCESCA	08/07/1975	LE						26	39,2	65,2
A028	102	REGINO	GIAMPIERO	21/02/1966	TA		17				29	35,5	64,5
A028	103	ACCONCIAIOCO	ANGELA	26/08/1980	BA		17				35	28,5	63,5
A028	104	CASULLO	EUPLIO	08/10/1978	FG		17			AE	35	28,5	63,5
A028	105	CHIRIACÒ	FERNANDA	17/06/1978	LE		18	1		USR	32	31,3	63,3
A028	106	LOSACCO	AURORA MARIA	03/10/1960	BA		18	2	SI		40	23,1	63,1
A028	107	MERICO	MARCELLA	02/01/1969	LE		17,18	3			27	35	62

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Classe	Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Pref	Figli	Servizi o Senza Demerito	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale
A028	108	TUNDO	SILVIA	25/02/1982	LE					AE	31	31	62
A028	109	SUMMA	DOMENICO	13/09/1974	FG		17,18	2		USR	20	41,8	61,8
A028	110	LORUSSO	VITAMARIA	16/06/1978	BA		17,19				40	20,9	60,9
A028	111	TAVAGLIONE	ANGELA MARIA	09/01/1989	FG		17			AE	34	26,1	60,1
A028	112	DE LUCIA	FRANCESCA	26/06/1982	BA		18	1			30	29,6	59,6
A028	113	FILANNINO	FERDINANDO	27/01/1978	BA		17		SI		26	33,3	59,3
A028	114	BELLINO	MARIA RITA	24/06/1980	BA		18	3	SI		31	27,7	58,7
A028	115	RIZZI	GIOVANNA ADA ANNA	26/02/1981	BA		17,18	1			23	34,2	57,2
A028	116	SERGIO	ROSANNA	06/04/1973	TA		17				25	31,6	56,6
A028	117	D'OSTUNI	IRENE	02/10/1971	LE					AE	26	30	56
A028	118	PLACIDO	ORNELLA	10/02/1967	FG						12	42,6	54,6
A028	119	BINETTI	MARIA ADELAIDE	23/12/1971	BA		17		SI		11	43,2	54,2
A028	120	RICCI	MICHELE	07/12/1979	TA						17	37,2	54,2
A028	121	BERGAMO	ANTONELLA	13/06/1977	LE		18	2		USR	18	35,8	53,8
A028	122	MARTINA	MARIA LUCIA	05/08/1974	LE		18	2		AE	33	20	53
A028	123	LICCHELLI	FRANCESCA	18/07/1987	LE					AE	29	22,5	51,5
A028	124	SCARABAGGIO	MARIAGIUSEPPA	19/03/1980	BA				SI		25	24,6	49,6
A028	125	PEPE	ANNA	31/01/1975	BA	N	19				24	24,9	48,9

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Classe	Pos	Cognome	Nome	Data Nascita	Prov Nascita	Riserve	Pref	Figli	Servizi o Senza Demerito	Inclusione con riserva	Punteggio Orale	Punteggio Titoli	Punteggio Totale
A028	126	RIZZI	CLAUDIA	05/09/1965	TA		18	2			25	20,1	45,1
A028	127	RICCARDI	MIRIAM	04/04/1986	BN		12,18	1		USR	25	17,4	42,4
A028	128	VIGOROSO	AGATA	03/03/1985	TA					AE	23	18,5	41,5
A028	129	CAFORIO	GIUSEPPE MASSIMO	06/04/1964	TA		17,18,20	2			35	6,3	41,3
A028	130	DI GIACOMO	MARIANGELA	17/01/1987	LE		17			USR	35	6,2	41,2
A028	131	NOTARISTEFANO	MIRELLA	30/11/1981	BA		18	1		AE	17	24	41
A028	132	ROTA	ROSA PATRIZIA	12/06/1975	BA						36	5	41
A028	133	LUCASELLI	LAURA	28/11/1976	TA		17			AE	19	21,1	40,1
A028	134	GAETANI	DANIELA	13/10/1972	LE		17				23	16,5	39,5
A028	135	RUSSO	DANILA	28/03/1976	LE		18	2		AE	16	20	36
A028	136	ANTONUCCI	MARIA	12/08/1979	MT		17,18	2		AE	13	17,8	30,8
A028	137	ORLANDO	MAURIZIO	06/10/1962	LE		18	2			20	6,3	26,3
A028	138	MIGHALI	LUCIA	17/04/1956	LE						17	4,8	21,8

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Ordinanza n. 6866/2021 NRG 10928/2019, NRG 13523/2019, NRG 730/2020, pubblicata dal Tar Lazio Sezione III bis in data 09/06/2021.

Si fa presente che, in ottemperanza a quanto prescritto dal giudice amministrativo, il Ministero dell'Istruzione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti NRG 10928/2019, NRG 13523/2019 E NRG 730/2020, e dell'ordinanza di autorizzazione - così come consegnati da parte ricorrente – in calce a cui dovrà essere inserito un **Avviso** contenente quanto di seguito riportato:

- a) la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 6866/2021, NRG 10928/2019, NRG 13523/2019, NRG 730/2020, pubblicata dal Tar Lazio Sezione III bis in data 09/06/2021;
- b) lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- c) il Ministero dell'Istruzione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, i ricorsi e i motivi aggiunti dei giudizi riuniti NRG 10928/2019, NRG 13523/2019, NRG 730/2020, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, l'avviso;
- d) il Ministero dell'Istruzione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, dei ricorsi e dei motivi aggiunti dei giudizi riuniti NRG 10928/2019, NRG 13523/2019, NRG 730/2020, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta);

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- e) il Ministero dell'Istruzione dovrà curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza.

Si allega il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti NRG 10928/2019, del ricorso e dei motivi aggiunti NRG 13523/2019, del ricorso e dei motivi aggiunti NRG 730/2020 e l'elenco dei vincitori.

Il sottoscritto rimane in attesa dello svolgimento da parte del Ministero degli adempimenti descritti, nonché resta a disposizione per fornire qualunque informazione che possa risultare necessaria per l'esecuzione di quanto richiesto.

Cordiali Saluti.

Lecce – Roma, 11/06/2021

Avv. Sirio Solidoro